

T.A.

33  
A01274

2102 NEG 90 ORIGINALE  
32/11

R. G. n. 2/07  
Cron. n. 82  
Rep. n. 42  
Est. dr. M.S. FUSILLO  
Oggetto: RISARCIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE  
presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott. Maurizio GALLO Presidente  
dott. Maria Silvana FUSILLO Giudice delegato  
dott. Ing. Pietro E. DE FELICE Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 08/07 R. G., avente ad oggetto: *Risarcimento di danni*,  
passata in decisione all'udienza collegiale del 20.12.010 e vertente

tra

S.A.M.I. s.a.s di Donatone A. & C., in persona del legale rappresentante,  
con sede in Bellizzi (SA), via delle Industrie, 3, elettivamente domiciliato  
presso lo studio sito in Montecorvino Rovella, v.le della Repubblica, 25,  
dell'avv. Arturo Vassallo, dal quale è rappresentato e difeso per mandato a  
margine del ricorso: P.I. 0387/1680652

RICORRENTE


e

Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica:

RESISTENTE CONTUMACE

e

Consorzio di Bonifica in destra del fiume Sele, in persona del legale



290/07  
P.C.  
S.M.

*deposito*  
*AL VASSALLO*

23 MAR. 2011

*adempimento*  
*AL BUCCIARELLI*

7<sup>o</sup> MAG. 2011

*L. V. E. S.*  
*AL VASSALLO*

12-01-2011

rappresentante, con sede in Bellizzi (SA), via delle Industrie, 3, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Napoli, via Salvator Rosa, 122, dell'avv. Carmine Bucciarelli, dal quale è rappresentato e difeso per delibera 149/07 e mandato a margine della comparsa: CF. 80000590655

#### Conclusioni

S.A.M.I. s.a.s.: condannarsi la Regione al risarcimento del danno, quantificato in € 38.169,00, oltre danno da lucro cessante da liquidarsi in via equitativa, interessi e rivalutazione. Spese.

Consorzio di Bonifica: rigettarsi la domanda. Spese.

#### Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 20/01/07 e rinotificato il 25/07/07 ex art. 176 RD 1775/1933, la S.A.M.I. s.a.s di Donatone A. & C. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, e il Consorzio di Bonifica in destra del fiume Sele, in persona del legale rappresentante, e ha esposto che in occasione del violento nubifragio del 22/10/06, il torrente *Lama*, era esondato e le acque avevano allagato i terreni circostanti e l'area ove è sito l'opificio della ditta attrice, che fu ricoperta da acqua malsana e da fango, con danni ingenti alle attrezzature, ai macchinari agli impianti, e ai computer degli uffici, e conseguente fermo dell'attività industriale e commerciale di riparazione, invenzione e vendita di motori industriali e pezzi di ricambio. Premesso che l'evento era ascrivibile alle pessime condizioni di manutenzione dell'alveo, invaso da detriti e vegetazione spontanea, e degli argini, precari e insufficienti, del torrente, la S.A.M.I. ha chiesto che i convenuti siano condannati al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di € 38.169,00, oltre al lucro cessante da fermo attività, da liquidarsi in via equitativa, interessi e rivalutazione.


*mf*

La Regione Campania non si è costituita, ed è stata dichiarata contumace all'udienza dell'11/10/07. Il Consorzio, costituitosi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, e ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che il danno era stato conseguenza di eccezionali precipitazioni atmosferiche. La causa, istruita mediante la produzione di documenti, l'espletamento di prova testimoniale di consulenza tecnica, è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

#### Motivi della decisione

Sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania. Il torrente *Lama*, affluente destro del fiume Tusciano, è un corso d'acqua naturale, che si esaurisce nel territorio della regione (v. la ctu che descrive il bacino idrografico del torrente), e che, pertanto, in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, rientra tra le opere idrauliche di quarta e quinta categoria, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni. In virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono state attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione (Cass. ss. uu., 5.9.97 n. 8588). Va rigettata la domanda proposta avverso il Consorzio, carente di legittimazione passiva, in quanto il torrente Lama non fa parte della rete dei colatori di bonifica del comprensorio affidati alla cura e alla vigilanza del Consorzio, che provvede alla manutenzione dei corsi d'acqua naturali non rientranti nella propria competenza solo su delega della Regione. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra la S.A.M.I. e il Consorzio, attesa l'obiettiva difficoltà per il danneggiato di individuare il soggetto passivamente legittimato sulla base dell'intricata legislazione vigente.

Passando all'esame del merito, va rilevato che dalle deposizioni testimoniali, dalla ctu, dal rapporto di servizio della Polizia Municipale e



22/10/06, a seguito di copiose precipitazioni, il torrente *Lama*, invaso da rifiuti di ogni genere che ostacolano il deflusso delle acque piovane, esondò, e le acque invasero i terreni circostanti, tra cui quello dove è situata l'azienda ricorrente che fu ricoperto, per circa 20 cm, da acqua mista a fango e detriti. Intervenero i VV.FF. che provvidero a prosciugare l'area, e la Polizia Municipale, che redasse un rapporto corredato di fotografie dei luoghi alluvionati. Gli operai della fabbrica, e una ditta esterna, lavorarono una settimana per pulire l'area esterna, in corrispondenza della linea di revisione dei mezzi pesanti e della fossa di ispezione, il capannone, e gli uffici, e in tale periodo l'attività industriale e commerciale fu interrotta. L'evento meteorico per cui è causa non ebbe carattere eccezionale, come accertato dal ctu in esito a un'indagine accurata e scientificamente motivata, che si ritiene di dover condividere, e a cui si rinvia. Non ricorre, pertanto, nella specie, il caso fortuito, che esonera il custode in un bene dalla responsabilità per i danni provocati da un dinamismo connotato a quel bene o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto da quel bene (art. 2051 c.c.), e che è costituito da un fatto non solo impreveduto ed imprevedibile, ma anche tale da sottrarsi ad ogni possibile controllo umano e da presentare efficienza causale tale da rendere inevitabile l'evento dannoso, del-quale si possa porre come unica causa. Applicando tali principi alle esondazioni dei corsi d'acqua in occasioni di intense precipitazioni atmosferiche, deve ritenersi che non è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode il fatto che si tratti di precipitazioni molto più intense delle medie stagionali, ma è necessario che risulti che lo stato del corso d'acqua sia idoneo, oppure che il volume d'acqua riversatosi nell'alveo sia stato tanto rilevante da provocare l'esondazione anche in condizioni di perfetta manutenzione e quindi da rendere sostanzialmente ininfluenza lo stato del corso d'acqua. Nel caso in esame, non vi è prova del carattere eccezionale delle precipitazioni, mentre vi è prova del pessimo stato di manutenzione dell'alveo. La condotta colposamente omissiva della Regione, che non ha eseguito i necessari

interventi idraulici e di manutenzione, ha assunto rilievo eziologico nella determinazione dell'erosione, che si sarebbe potuta evitare ove fosse stata messo in condizioni di efficienza e sicurezza il sistema di irrigazione e scolo delle acque.

Va dichiarata, pertanto, la responsabilità della Regione in ordine all'evento per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno subito dalla società ricorrente, consistito, in primo luogo, nelle spese sostenute per gli interventi di rimozione, trasporto a discarica e smaltimento dei materiali alluvionati e per il ripristino delle attrezzature e dei beni inerenti lo svolgimento delle attività, secondo quanto risulta dai documenti contabili prodotti, ed esaminati dal ctu. In particolare, quest'ultimo ha determinato, ai fini della stima, l'altezza massima raggiunta dal materiale solido all'interno del capannone e nell'area di pertinenza, e ha determinato, sulla base del prezzario 2009 Regione Campania, in € 8.079,50 l'importo necessario alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti alluvionali. Egli ha, quindi, determinato in complessive € 7.855,84 l'importo necessario per il ripristino delle apparecchiature informatiche, dei beni strumentali e per il noleggio delle attrezzature e per la pulizia del locale, sulla base della documentazione contabile. Sulla base di tali elementi, e stimato, sulla base delle deposizioni testimoniali e delle caratteristiche dell'azienda, il danno subito per il fermo delle attività, durato circa una settimana, danno che il ctu non ha determinato non avendo potuto accertare con esattezza i mancati redditi sulla base della documentazione fornitagli, tenuta presente la svalutazione, si ritiene di dover liquidare, in via equitativa e all'attualità, complessive € 21.000,00 in favore della S.A.M.I. s.a.s di Donatone A. & C., oltre interessi al tasso medio del 3% con decorrenza dalla data del fatto sulla somma liquidata.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, ponendosi definitivamente a carico della Regione il compenso liquidato al ctu.

P. Q. M.

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da S.A.M.I. s.a.s di Donatone A. & C. contro la Regione Campania + 1, così provvede:

Condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 100.000,00 in favore della S.A.M.I. s.a.s di Donatone A. & C., oltre interessi al tasso medio del 3% con decorrenza dalla data del fatto sulla somma liquidata, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in complessive € 6.400,00, di cui € 250,00 per esborsi, € 950,00 per diritti, € 1.300,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e oltre le spese relative alla ctu.

Rigetta la domanda proposta dalla S.A.M.I. s.a.s di Donatone A. & C. avverso il Consorzio di Bonifica in destra del fiume Sele. Spese compensate.

Così deciso in Napoli il 17 gennaio 2011.

IL GIUDICE EST.

*[Handwritten signature]*

IL CANCELLIERE - pps. ec. CT  
(*Enrico Gallozza*)

*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 23 FEB. 2011

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA

(*ENRICO GALLOZZA*)

*[Handwritten signature]*

Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 1 Atti Giudiziari e Amministrativi	
LIQUIDAZIONE	
Cod. Trib.	Importo
109	1731,00
45	29,24
02	516
	1465,40
	28.6.11

ANNO TAZIONE

NOTIF. ESTR. SENT.

in data 20/3/2011  
Napoli, 3/11/2011

F.E.  
31.8.11

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche c/o la Corte di Appello di Napoli, con  
ordinanza del 17/10/2011, depositata il 28/11/2011, ha disposto la correzione  
dell'errore materiale della sentenza che precede nel senso che:

nel dispositivo, laddove è scritto € 6.400,00 (pag. 6 rigo 9) si legga e intenda €  
2.500,00.

Napoli li, 28/11/2011.

Il Funzionario Giudiziario  
Piccolo Angelo

comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari  
 siano richiesti ed a chiunque spetti di ritardare  
 l'esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero  
 di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della  
 Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano  
 legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in  
 forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

3350

Spese postali  
 2. CANCELLERIA  
 Tassa 10% corrisposta  
 in modo virtuale

Totale € 7,11  
 10% € 0,43  
 Totale € 7,56

procuratore di VASSALLO  
S. A. V. S. P. S.  
 Napoli, li **18 GEN 2012**



Del istruzione della SANI s.r.l.s di Donatone A.C. in persona del legale  
 rappresentante e altro come in atti notificati a:  
 Regione Campania in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale  
 con sede in Napoli alle via S. Lucia n° 81

UFFICIO DI NAPOLI  
 Teresa Luch Von Hohenhausen  
 28 GEN 2012

UFFICIO DI NAPOLI  
 Teresa Luch Von Hohenhausen

0817963763